



Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della salute


Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 04 ex DGSA- Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA

O g g e t t o: Chiarimenti su campioni omaggio di medicinali veterinari.

In merito al quesito di pari oggetto del 10.4.2012, si fa presente quanto segue. Ai sensi dell'art. 87 del d. lgs. n. 193/2006 i campioni gratuiti di medicinali veterinari devono essere consegnati dal titolare dell'AIC o suo avente causa previa compilazione di opportuna documentazione di scarico che attesti l'avvenuta consegna, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale. Quest'ultimo può ricevere campioni omaggio di farmaci veterinari pur se non autorizzato a detenere scorte. Tuttavia non è consentito scaricare i medesimi presso la scorta di un impianto di cui all'art. 81 del suddetto decreto. Inoltre, il medico veterinario deve garantire il rispetto delle modalità di tenuta dei medicinali stessi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto concerne, infine, la loro somministrazione, è necessario, al fine di garantirne la tracciabilità, annotare nel registro dei trattamenti che trattasi di medicinali provenienti da campioni omaggio ed i dati relativi alla sopracitata documentazione rilasciata dal titolare dell'AIC.



IL DIRETTORE GENERALE

C. S. - F. A.